

Premesso in fatto

Il giorno 18.2.2009 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:

1.- Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2003 la s.p.a. Generali Assicurazioni, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha convenuto davanti al Tribunale di Como B.P., per sentirla condannare in via di regresso, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 29, al pagamento di Euro 3.374,00, oltre interessi e spese, somma da essa attrice pagata ad L.O., a seguito di un incidente stradale imputabile a responsabilità della B., che era priva di copertura assicurativa.

Il sinistro consisteva nello scontro fra l'autovettura di proprietà della convenuta e quella della L., avvenuto in data (OMISSIS) all'interno dell'area di parcheggio di un supermercato, in Comune di (OMISSIS).

La convenuta ha resistito alla domanda, negando la sua responsabilità.

Esperita l'istruttoria, con sentenza 16 marzo 2006 il Tribunale ha respinto la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dalla soccombente, a cui ha resistito l'appellata, con sentenza 10-22 ottobre 2007 n. 2774 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza impugnata, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.

La Corte di appello ha ritenuto inapplicabili al caso di specie le presunzioni di responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., poichè il parcheggio del supermercato (OMISSIS) - ove si è verificato il sinistro, non consiste in una superficie esterna affiancata alla strada statale, ma è situato in un piano sotterraneo, interamente compreso nello stabile di proprietà del supermercato e destinato alla sola clientela dello stesso. Esso va perciò considerato come area privata, ove la circolazione è sottratta alle norme che regolano le presunzioni di responsabilità. L'appellante avrebbe dovuto concretamente dimostrare la responsabilità della B. nella causazione del sinistro, e a tanto non aveva provveduto. Non solo, ma ragione autonoma e assorbente del rigetto dell'appello andrebbe individuata nel fatto che, risultando inapplicabile l'art. 2054 cod. civ., la B. P., proprietaria del veicolo, non potrebbe ritenersi automaticamente responsabile del comportamento della conducente (che era la sorella di lei, B.L.), ma avrebbe dovuto essere dimostrata dall'appellante la negligenza o la colpa della proprietaria nell'aver affidato il veicolo alla conducente: prova che non era stata in alcun modo fornita.

Con atto notificato il 15.9.2008 la s.p.a. Assicurazioni Generali propone due motivi di ricorso per cassazione.

L'intimata non ha presentato difese.

2.- Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 2054 cod. civ., la ricorrente sostiene che la norma in oggetto è da ritenere o meno applicabile non tanto in ragione della proprietà, pubblica o privata, dei luoghi in cui ove si svolge la circolazione automobilistica, quanto in considerazione dell'uso pubblico degli stessi, pur se di proprietà privata; che l'area di parcheggio di un ipermercato - essendo genericamente accessibile dalla clientela - è in realtà destinata all'uso pubblico, potendo accedervi chiunque lo desideri. Richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui debbono essere considerate destinate all'uso pubblico le aree private l'accesso alle quali sia aperto ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari di diritti sull'area, pur se l'accesso avvenga per determinate finalità o sotto specifiche condizioni, come nel caso di specie.

2.1.- Il motivo appare fondato.

La Corte di appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 2054 cod. civ., per il solo fatto che l'area adibita a parcheggio era fisicamente inserita per intero in uno stabile di proprietà privata, cioè al piano seminterrato dell'edificio in cui operava l'impresa che gestiva il supermercato; era delimitata dalle relative strutture e presumibilmente da una sbarra di ingresso, che regolava l'accesso dei clienti.

Questa Corte ha più volte rilevato, peraltro, che i criteri decisivi per individuare l'ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla

stessa, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare (cfr., fra le altre, Cass. civ. Sez. 3^a, 26 luglio 1997 n. 7015; Cass. civ. Sez. 3^a, 27 ottobre 2005 n. 20911, che ha ritenuto applicabile l'art. 2054 c.c., al terreno di proprietà di un cantiere, al quale avevano accesso sia coloro che vi lavoravano, sia i clienti dell'impresa; Cass. civ. Sez. 3^a, 6 giugno 2006 n. 13254, che ha escluso l'applicazione dell'art. 2054 c.c., con riferimento al parcheggio privato interno ad un condominio, al quale avevano accesso solo i condomini). Vale a dire, ogniqualvolta l'area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l'art. 2054 cod. civ., sia la L. n. 990 del 1969, sull'assicurazione obbligatoria.

La circostanza che accedano normalmente in luogo solo i soggetti appartenenti ad una o più categorie specifiche, o quelli che perseguono peculiari finalità, come i clienti di un supermercato, non consente di escludere che vi sia l'uso pubblico, volta che chiunque possa entrare a far parte di quella categoria o perseguire quelle finalità.

Va soggiunto che le aree di parcheggio dei supermercati, ed in particolare degli ipermercati - pur se rigorosamente private, quanto alla proprietà, al possesso od alla detenzione - sono ormai divenuti luoghi di continuo ed intenso traffico veicolare, sicchè non vi è ragione di escludere l'applicazione al loro interno delle norme in tema di circolazione stradale.

3.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto non raggiunta la prova della responsabilità della B. anche ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., omettendo di prendere adeguatamente in esame le risultanze istruttorie acquisite al giudizio, risulta inammissibile perchè ininfluyente, ove si consideri che la Corte di appello ha specificato che la ragione determinante del rigetto della domanda attrice va ravvisata nel fatto che non la B.P., proprietaria del veicolo, ma la sorella di lei, B.L., era alla guida dell'automobile all'atto del sinistro, e che - dovendosi ritenere inapplicabile l'art. 2054 cod. civ. - non poteva ritenersi operante la presunzione di responsabilità del proprietario del veicolo per il fatto del conducente. Nè l'attrice aveva dimostrato alcuno specifico elemento di colpa a carico della proprietaria per il fatto di avere affidato l'automobile ad altri.

4.-Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per l'accoglimento del primo motivo e la dichiarazione di inammissibilità del secondo". - La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Ritenuto in diritto

Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

"L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorchè sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato,) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi.

La circolazione automobilistica all'interno dell'area è pertanto soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme della legge sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, di cui alla L. n. 550 del 1969, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone".

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009

www.assineb.net